

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' ARCHIMEDE 1 S.P.A.
IN SAVE S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER E 2505 C.C.**

L'organo amministrativo di SAVE S.p.A. (di seguito anche "**SAVE**" o "**Società Incorporante**"), società per azioni quotata sul MTA (Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana) e l'organo amministrativo di Archimede 1 S.p.A. (di seguito anche "**Archimede 1**" o "**Società Incorporanda**") intendono procedere alla fusione per incorporazione della società Archimede 1, nella società SAVE.

P R E M E S S O

- a. Che le società partecipanti alla fusione non risultano sottoposte a procedura concorsuale né sono in liquidazione;
- b. Che alla fusione si applica la disciplina semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., possedendo la società incorporante "SAVE", il 100% delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della incorporanda "Archimede 1";

TUTTO CIO' PREMESSO

viene redatto il presente progetto di fusione per incorporazione di "Archimede 1" in SAVE ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.

Articolo 1: Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

- Denominazione: SAVE S.p.A.
- Sede legale: Viale Galileo Galilei n.30/1 - 30173 Venezia Tessera (VE)
- Capitale sociale: Euro 35.971.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 55.340.000 azioni di valore nominale unitario di Euro 0,65
- Numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02193960271

Società Incorporanda:

- Denominazione: ARCHIMEDE 1 S.p.A.
- Sede legale: Viale Galileo Galilei n. 30/1 – 30173 Venezia Tessera (VE)
- Capitale sociale: Euro 25.000.000,00 interamente versato, cui unico titolare è rappresentato da SAVE.

- Numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03339740270

Articolo 2: Statuto della Società Incorporante a seguito della fusione

Lo statuto della Società Incorporante, che si allega al presente atto, non subirà modificazioni in ragione dell'operazione di fusione.

Articolo 3: Rapporto di cambio

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2505 del codice civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non deve procedersi alla determinazione del rapporto di cambio.

Articolo 4: Termini e modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Posto che a seguito della fusione il capitale sociale della Società Incorporante rimarrà invariato, non si procederà all'assegnazione di nuove azioni al socio unico SAVE al momento dell'esecuzione della fusione. A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione si procederà all'annullamento dell'intero capitale della Società Incorporanda.

Articolo 5: Decorrenza nella partecipazione agli utili

Non venendo assegnate nuove azioni alla Società Incorporante, non deve procedersi alla determinazione della data di decorrenza nella partecipazione agli utili.

Articolo 6: Decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione

La Fusione sarà efficace nei confronti dei terzi a decorrere dalla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile, ovvero, se successiva, dalla data indicata nell'atto di fusione e comunque non anteriormente al 1 gennaio 2018. A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'art. 2501 ter, n. 6), c.c., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504 bis, terzo comma, c.c. a decorrere del 1 gennaio 2018.

Articolo 7: Ragioni economiche della fusione

Ai fini di completare, in attuazione della strategia perseguita dal Gruppo SAVE di concentrare il proprio business nella gestione aeroportuale e nello sviluppo del Polo aeroportuale del Nord Est, il processo di dismissione della partecipazione nella società Centostazioni S.p.A., si propone l'incorporazione di Archimede 1 al fine di accorciare la catena partecipativa e conseguire risparmi economici e gestionali.

Articolo 8: Trattamento riservato a particolari categorie di soci e vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono categorie di azioni o di soci cui è riservato un trattamento particolare.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti all'operazione di fusione.

* * *

Allegato:

1. Statuto della società incorporante SAVE S.p.A.

Venezia Tessera, 1 agosto 2017

SAVE S.p.A.

F.to il Presidente

Dott. Enrico Marchi

ARCHIMEDE 1 S.p.A.

F.to l'Amministratore Unico

Dott. Giovanni Curtolo

***Allegato al progetto di fusione
per incorporazione
di Archimede 1 S.p.A.
in Save S.p.A.***

STATUTO

Titolo I

Costituzione, oggetto, sede e durata della Società

Art. 1

Denominazione

Fra la Regione del Veneto, che si avvale della "Veneto Sviluppo S.p.A.", l'Amministrazione provinciale di Venezia ed il Comune di Venezia, soci fondatori, è stata costituita una società per Azioni ora denominata

"SAVE S.p.A."

Alla Società potranno essere ammessi, come soci ordinari, altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private.

Art. 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

a) nell'ambito del territorio dello Stato Italiano: lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle persone in genere, lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori, la gestione di punti di ristorazione, di bar e di ristoranti; nonché le attività connesse, collegate o analoghe. La Società può essere destinataria di concessioni e/o sub-concessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.

La Società pure agendo nella esclusiva capacità e con i relativi poteri di diritto privato, si richiama agli indirizzi fissati, per gli aeroporti, in sede di programmazione nazionale ed internazionale, e nel rispetto dell'interesse pubblico;

b) all'estero: lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, e per la mobilità delle merci e delle persone in genere, lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori, la gestione di punti di ristorazione, di bar e di ristoranti; nonché le attività connesse, collegate o analoghe. La Società può essere destinataria di concessioni e/o sub-concessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Ammini-

strazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, partecipare a gare e/o appalti pubblici o privati nonché a licitazioni private, a consorzi, raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese, gruppi europei di interesse economico o altre forme di compartecipazione.

Art. 3

Sede

La sede legale della Società è in Venezia.

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante del libro dei soci. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile è quello da essi comunicato alla Società.

Art. 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria ha altresì facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

Titolo II

Il Capitale Sociale

Art. 5

Azioni

Il capitale sociale è determinato in Euro 35.971.000,00 (trentacinquemilioni novecentosettantunmila virgola zero zero) ed è diviso in 55.340.000 (cinquantacinquemilioni trecentoquarantamila) di azioni da nominali Euro 0,65 (zero virgola sessantacinque) cadauna.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 6

Collocamento delle azioni sul mercato

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi. Le azioni so-

no indivisibili.

Art. 7

Aumento del capitale sociale

Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza, ed anche appartenenti a speciali categorie ai sensi dell'art. 2349 c.c., che potranno essere liberate anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili.

Art. 8

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma il bilancio di esercizio, redatto nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia aeroportuale, da sottoporre all'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando ricorrano le ipotesi previste dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 2433-bis, primo comma, del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società con imputazione a specifica riserva.

Titolo III

Gli organi della Società

Capo I

L'Assemblea

Art. 9

Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario attribuendo tale qualifica a persone che si sono distinte per l'attività prestata a favore della Società.

Art. 10

Assemblea

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'univer-

salità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria determina i compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, al Collegio Sindacale, alla società di revisione incaricata del controllo contabile, e, ove nominato, al Presidente Onorario.

Essa delibera altresì sui piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società, delle società controllate o controllanti in quanto tale competenza sia prevista come inderogabile dalla normativa vigente.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogni qual volta gli amministratori lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta dei soci ai termini dell'art. 2367 c.c., ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

La convocazione delle Assemblee avviene secondo le modalità e nei termini imposti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione delle Assemblee può essere fissato il giorno della seconda e, eventualmente, della terza convocazione, che non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato, rispettivamente, per la prima e per la seconda convocazione; in caso di mancata indicazione della data della seconda, e eventualmente della terza convocazione, l'assemblea si intenderà convocata in unica convocazione, ai sensi del successivo articolo 14, secondo comma.

I soci che rappresentino, anche congiuntamente, il 2,5% del capitale hanno la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nei limiti previsti dalla normativa vigente e nelle forme da essa indicate.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale non presenti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, qualora ricorrano le ipotesi previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12

Legittimazione ad intervenire in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli azionisti per i quali gli

intermediari abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione di attestazione della legittimazione, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Ogni socio che abbia diritto d'intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c. . La delega potrà essere notificata elettronicamente alla Società - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione - mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione; la Società non è tenuta a designare un soggetto al quale i soci possono conferire delega di voto.

La stessa persona non può essere portatrice di un numero di deleghe superiore ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio ed eventualmente dagli Scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

La costituzione dell'Assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione e nelle convocazioni successive sono regolate secondo la normativa vigente.

Ove nell'avviso di convocazione non siano state previste convocazioni ulteriori alla prima, non si darà luogo a convocazioni successive, e all'assemblea dovranno ritenersi applicabili i *quorum* costitutivi e deliberativi richiamati dall'articolo 2369, primo comma, secondo periodo,

del codice civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 15

Svolgimento dell'Assemblea

Al Presidente compete il potere di dirigere l'adunanza, di regolare la discussione, di stabilire le modalità per le singole votazioni, comunque palesi, di proclamare il risultato di queste. Il Presidente sceglie tra i soci due scrutatori che lo coadiuvano nel controllare la votazione.

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare per disciplinare le modalità di svolgimento dell'assemblea.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 16

Nomina degli Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 11 (undici) e non superiore a 13 (tredici).

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli amministratori, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa regolamentare applicabile, che verrà resa nota agli azionisti in ogni avviso di convocazione delle assemblee per la nomina delle cariche sociali.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Si applicano le previsioni della disciplina vigente in tema di assenza di collegamenti fra liste.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati sino ad un massimo di 15 (quindici), elencati mediante un numero progressivo e di cui almeno 3 (tre) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs 58/98. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati nei primi 9 numeri progressivi. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un

numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare applicabile.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato con eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 10 (dieci) amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 11 (undici) o 12 (dodici), ovvero n. 11 (undici) amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 13 (tredici);

(ii) dalla lista seconda classificata saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 1 (uno) amministratore nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 11 (undici), ovvero n. 2 (due) amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 12 (dodici) o 13 (tredici).

Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso, per l'ultimo consigliere da eleggere, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina inderogabile di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così a scalare dal basso verso l'alto in tale lista. Ove non venisse così raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candida-

to eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Fermo quanto previsto nel comma successivo di questo articolo 16, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti previsto per legge e l'equilibrio tra i generi in base alla disciplina inderogabile di volta in volta vigente. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui l'assemblea non sia chiamata ad eleggere l'intero consiglio di amministrazione, ovvero nel caso in cui, per qualunque ragione (inclusa la mancata presentazione di liste ovvero la presentazione di un numero di liste inferiore a 2 o ancora la sola presentazione di liste tra loro collegate ai sensi della disciplina applicabile), la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente Articolo 16, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo restando, inoltre, il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina inderogabile di volta in volta vigente.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, e comunque per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, spettano altresì i compensi deliberati dall'Assemblea.

Art. 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove - nel territorio dello Stato italiano o in uno Stato membro dell'Unione europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o comunque almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente (i) da almeno tre dei suoi membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa, ovvero (ii) dai Sindaci in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, ovvero telegramma telefax o messaggio di posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata due giorni prima. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza, o in audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione.

Art. 18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno, pur se da loro formalmente delegato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nell'eventualità in cui uno o più consiglieri abbiano un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e - adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 2391, primo comma c.c. - si astengano dalla relativa votazione, il quorum per la validità di tale deliberazione si calcolerà sul numero dei consiglieri votanti.

Della deliberazione del Consiglio si fa constatare in apposito verbale.

Art. 19

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione in via non delegabile le seguenti competenze:

- (i) la decisione di procedere alla fusione nei casi previsti dagli Articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- (iv) l'adeguamento dello statuto a disposizioni inderogabili di legge;
- (v) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- (vi) nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale, tempestivamente, e in ogni caso con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

Art. 20

Consiglieri delegati, Comitato Esecutivo e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ., il compenso in caso di delega a uno o più dei suoi componenti. Fanno parte del Comitato Esecutivo, se nominato, il Presidente, il Vice-Presidente, e i consiglieri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Direttore Generale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle deleghe ricevute, il Comitato Esecutivo e i consiglieri delegati, possono nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ade-

guata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 20-bis

Operazioni con parti correlate

In caso di urgenza, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che le operazioni con parti correlate possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Nei casi di urgenza previsti dall'articolo 11, quinto comma, del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che le operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma seguente.

Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c., o deliberare il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 11, commi 2 e 3, del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, a condizione che:

- (i) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 14 del presente statuto, e
- (ii) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

Art. 20-ter

Offerta pubbliche di acquisto o di scambio

Nell'ipotesi in cui le azioni o gli altri titoli che attribuiscono diritto di voto eventualmente emessi dalla Società siano oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, non si applicano le disposizioni degli articoli 104, primo e secondo comma, d.lgs. 58/1998 ("Difese").

Art. 21

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina, in occasione della prima riunione successiva alla sua elezione, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, provvedendo affinché gli siano conferiti i poteri, ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. L'incarico è conferito per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra soggetti che:

- a) abbiano conseguito una laurea in materie economiche;
- b) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia finanziaria e contabile attraverso esperienze di lavoro in una posizione di adeguata responsabilità.

Capo III

Il Collegio Sindacale

Art. 22

Composizione e nomina

Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in tre o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati.

Ai sensi dell' Art. 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (o il diverso ministero che ne dovesse assumere le funzioni) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o il diverso ministero che ne dovesse assumere le funzioni) nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

I restanti tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Con riferimento alla legittimazione a presentare le liste, alle modalità di presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste si applica la normativa in vigore e, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il numero complessivo dei candidati indicati non è comunque superiore ai componenti (effettivi e supplenti) dell'organo da eleggere.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il quinto sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, dalla lista seconda classificata. Al sindaco effettivo nominato da tale seconda lista spetterà la presidenza del Collegio Sindacale.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ove venga meno per qualsiasi ragione il Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via, secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, ovvero nel caso in cui, per qualunque ragione (inclusa la mancata presentazione di liste ovvero la presentazione di un numero di liste inferiore a 2 o ancora la sola presen-

tazione di liste tra loro collegate ai sensi della disciplina applicabile), la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente Articolo 22, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 23

Poteri e funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, sul corretto funzionamento della stessa. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano in audio-videoconferenza o in audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I sindaci durano in carica tre esercizi e la scadenza del mandato degli stessi coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica. I sindaci sono rieleggibili.

Capo IV

Della revisione legale dei conti

Art. 24

La revisione legale dei conti della società è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La società di revisione incaricata della revisione legale dei conti svolge le funzioni previste dalla normativa vigente.

L'incarico del controllo contabile è conferito su proposta motivata del Collegio Sindacale dall'Assemblea, che determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Titolo IV

Firma e rappresentanza sociale

Art. 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di suo impe-

dimento o assenza al Vice Presidente, e gli amministratori delegati, nel limite delle deleghe, rappresentano la Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Titolo V

Norme finali

Art. 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina tre liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia, con particolare richiamo degli artt. 2449 e ss. c.c.